

## Delibera n° 2117

Estratto del processo verbale della seduta del  
**11 novembre 2016**

**oggetto:**

DPREG 3/2013, ART 23, COMMA 4 - MODIFICA ALLA DECORRENZA DEL PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO DEI LETAMI, DEI LIQUAMI E DEI MATERIALI ASSIMILATI, DELLE ACQUE REFLUE, DEI CONCIMI AZOTATI E DEGLI AMMENDANTI ORGANICI NELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI.

<b>Debora SERRACCHIANI</b>	Presidente	presente
<b>Sergio BOLZONELLO</b>	Vice Presidente	presente
<b>Loredana PANARITI</b>	Assessore	presente
<b>Paolo PANONTIN</b>	Assessore	assente
<b>Francesco PERONI</b>	Assessore	assente
<b>Mariagrazia SANTORO</b>	Assessore	presente
<b>Cristiano SHAURLI</b>	Assessore	presente
<b>Maria Sandra TELESCA</b>	Assessore	presente
<b>Gianni TORRENTI</b>	Assessore	assente
<b>Sara VITO</b>	Assessore	presente

**Daniele BERTUZZI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**VISTA** la direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (direttiva nitrati);

**RICHIAMATO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che, all'articolo 112, demanda alle regioni la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;

**VISTO** il decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle politiche agricole e forestali (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);

**CONSIDERATO** che l'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) prevede che i programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, previsti dall'articolo 92 del decreto legislativo 152/2006, siano definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente;

**VISTA** la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) e, in particolare, l'articolo 20 che prevede l'adozione di apposito regolamento per la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

**RICHIAMATO** il decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

**CONSIDERATO**, in particolare, che l'articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Regione 3/2013 (di seguito regolamento regionale) stabilisce il divieto dal 1 novembre al 29 gennaio di spandimento nelle zone vulnerabili da nitrati, dei letami ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, dei concimi azotati e ammendanti organici e dei liquami e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;

**ATTESO** che l'articolo 23, comma 2, lettere a) e b), del regolamento regionale stabilisce dal 1 novembre al 28 febbraio il divieto di spandimento nelle zone vulnerabili da nitrati, dei liquami e delle acque reflue in terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente e delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento;

**CONSIDERATO** che l'articolo 23, comma 4, del regolamento regionale prevede che la Giunta regionale possa definire decorrenze di divieto diverse da quelle previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, fermi restando rispettivamente i novanta o i centoventi giorni complessivi, e possa prevedere, altresì, la sospensione del divieto, fatto salvo, comunque, il divieto di spandimento dei liquami e dei materiali assimilati nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e

legnose agrarie con inerbimento permanente nelle zone vulnerabili da nitrati nel periodo dal 1 novembre al 29 gennaio;

**VISTO** l'articolo 23, comma 5, del regolamento regionale che esclude dai divieti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo le colture in serra, le colture vivaistiche protette anche da tunnel e le colture primaticce, per le quali è possibile impiegare fino a 50 kg/ha di azoto;

**PRESO ATTO** della nota di un'Organizzazione sindacale di categoria pervenuta in data 27/10/2016 con cui si segnalano la difficoltà nello spandimento, entro il termine del 31 ottobre, dei letami, dei liquami e delle acque reflue di molte aziende zootecniche, rilevando altresì che alcune colture primaverili-estive, in particolare la soia, sono state raccolte da poco;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del regolamento regionale la Giunta regionale può modificare i termini di decorrenza del divieto di spandimento, nelle zone vulnerabili da nitrati, dei letami, dei liquami, delle acque reflue, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, fermi restando i novanta e centoventi giorni complessivi di divieto e fatto salvo il divieto di spandimento dei liquami e materiali assimilati nel periodo dal 1° novembre al 29 gennaio, nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;

**RICHIAMATO** l'articolo 4, comma 1, lettera f), del regolamento regionale che prevede il divieto di spandimento dei letami su terreni saturi d'acqua in zone ordinarie e l'articolo 18, comma 1, lettere g) e j) del medesimo regolamento, che prevede nelle zone vulnerabili da nitrati il divieto di spandimento dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici su terreni saturi d'acqua e nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi (maggiori di 10 mm) al fine di evitare il percolamento in falda ed il compattamento del terreno;

**RICHIAMATO** l'articolo 5, comma 1 del regolamento regionale che prevede il divieto di spandimento dei liquami su terreni saturi d'acqua in zone ordinarie e l'articolo 19, comma 1, lettere f) e n) del regolamento, che prevede nelle zone vulnerabili da nitrati il divieto di spandimento dei liquami su terreni saturi d'acqua e nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi (maggiori di 10 mm) al fine di evitare il percolamento in falda ed il compattamento del terreno;

**CONSIDERATO** che nelle zone vulnerabili ai nitrati durante i mesi di settembre e ottobre 2016, ultimo periodo utile allo spandimento prima dell'inizio del periodo di divieto invernale, si sono verificate condizioni meteo ed edafiche inadatte all'attività di spandimento, come piogge e suoli saturi d'acqua, che hanno impedito di operare in campo per una media di quindici giorni ed inoltre che parte dei suoli delle aziende è rimasta impegnata sino ad ottobre per un anomalo protrarsi del ciclo vegetativo della soia, complici anche le elevate temperature medie di settembre;

**CONSIDERATO** che le condizioni meteorologiche del corrente mese di novembre risultano complessivamente caratterizzate da temperature sufficientemente alte e precipitazioni poco frequenti e che, dall'analisi delle previsioni meteorologiche del medio periodo, si ritiene che tale situazione possa protrarsi nel periodo iniziale della seconda quindicina di novembre;

**RITENUTO** pertanto che, anche ai fini di preparare i terreni a semine autunnali posticipate, le condizioni pedoclimatiche siano nel breve periodo favorevoli all'attività di spandimento in quanto i terreni sufficientemente asciutti e la bassa frequenza di precipitazioni prevista rendono minime le possibilità di percolamento in falda dei nitrati, in particolare in suoli con residui colturali ed in presenza di prati e/o cereali autunno-vernini, colture ortive od arboree con inerbimenti permanenti;

**RITENUTO** necessario, pertanto, stabilire una diversa decorrenza del periodo di divieto di spandimento dei letami, dei liquami e materiali assimilati ove consentito all'articolo 23 comma 4 del regolamento regionale, dei concimi azotati e degli ammendanti organici definendo una interruzione per un periodo di complessivi sette giorni, fatti salvi i divieti di spandimento sui terreni gelati, innevati o saturi d'acqua, nonché nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi, maggiori di 10 mm, al fine di evitare il percolamento in falda ed il compattamento del terreno, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera f), dall'articolo 18, comma 1, lettere g) e j), dall'articolo 5, comma 1 e dall'articolo 19, comma 1, lettere f) e n) del regolamento regionale;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle risorse agricole e forestali,  
**la Giunta regionale**, all'unanimità,

### **Delibera**

1. Di definire nelle zone vulnerabili da nitrati un diverso periodo di divieto di spandimento dei letami, dei liquami e dei materiali assimilati, delle acque reflue, dei concimi azotati e degli ammendanti organici ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 e per i motivi citati in premessa, istituendo un periodo di sette giorni durante i quali è consentito lo spandimento a decorrere dal giorno successivo alla data di approvazione della presente delibera.
2. Ai sensi dell' articolo 23 comma 4 del regolamento, il numero complessivo di giorni resta invariato, pertanto il periodo di divieto di cui al comma 1 dell'articolo 23 del regolamento sarà esteso fino al 5 febbraio 2017 e il termine del periodo di divieto di cui al comma 2 dell'articolo 23 sarà esteso fino al 6 marzo 2017 al fine di recuperare i sette giorni di sospensione.
3. Sono fatti salvi i divieti di spandimento dei letami previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera f) e dall'articolo 18, comma 1, lettere g) e j) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013.
4. Sono fatti salvi i divieti di spandimento dei liquami previsti dall'articolo 5, comma 1 e dall'articolo 19, comma 1, lettere f) e n) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013.
5. Ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del regolamento rimane fermo il divieto di spandimento dei liquami e materiali assimilati tra il 1° novembre ed il 29 gennaio nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente.
6. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE